



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dell'energia UFE**  
Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Settembre 2016

---

# **Aiuto all'applicazione in materia di condizioni di raccordo della produzione di elettricità secondo l'articolo 7 e l'articolo 28a della legge sull'energia (LEne; RS 730.0)**

---

Versione 2.2



## Indice

1. Cenni generali e campo d'applicazione dell'aiuto all'applicazione.....	3
2. Raccomandazione per il calcolo e la determinazione della remunerazione dell'elettricità prodotta nell'ambito di contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti i cui impianti sfruttano energie rinnovabili conformemente all'articolo 28a capoverso 1 LEnE (Finanziamento dei costi supplementari) .....	4
3. Determinazione del prezzo d'acquisto orientato al mercato secondo l'articolo 7 LEnE .....	6
4. Raccomandazioni generali per l'attuazione .....	6



## 1. Cenni generali e campo d'applicazione dell'aiuto all'applicazione

Secondo l'articolo 7 della legge sull'energia (LEne), i gestori di rete sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare l'energia elettrica di origine fossile e quella rinnovabile, eccettuata l'elettricità proveniente da centrali idroelettriche con una potenza superiore a 10 MW. La remunerazione si fonda su prezzi d'acquisto di energia equivalente orientati al mercato (art. 7 cap. 2 LEne).

Secondo l'articolo 28a Lene, per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili, le condizioni di raccordo di cui all'articolo 7 nella versione del 26 giugno 1998 (qui di seguito vecchio art. 7 LEne) si applicano alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035 e a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.

Il presente aiuto all'applicazione è uno strumento di ausilio per tutti coloro che necessitano di una regolamentazione delle condizioni di raccordo, nel rispetto dei principi stabiliti a livello federale. Esso si basa sui principi normativi in vigore ed è conforme al senso e allo scopo della legge. Si applica quando i produttori e i gestori di rete tenuti a ritirare l'elettricità non trovano un accordo sulle modalità di immissione. Qualora non si raggiunga alcun accordo sulle condizioni di raccordo, decide la Commissione dell'energia elettrica (ECom) (art. 25 cpv. 1<sup>bis</sup> LEne).

Le questioni relative al consumo proprio e alla disposizione dei contatori sono regolate nell'Aiuto all'applicazione in materia di consumo proprio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it\\_65539794.pdf](http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_65539794.pdf)



## **2. Raccomandazione per il calcolo e la determinazione della remunerazione dell'elettricità prodotta nell'ambito di contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti i cui impianti sfruttano energie rinnovabili conformemente all'articolo 28a capoverso 1 LEne (Finanziamento dei costi supplementari)**

Per la remunerazione dell'energia eccedentaria proveniente dagli impianti di produttori indipendenti che sfruttano energie rinnovabili e immessa come elettricità nella rete elettrica pubblica, il Consiglio federale raccomanda un prezzo medio annuo di almeno 15 ct./kWh.

Per quanto concerne le centrali idroelettriche, la remunerazione è limitata agli impianti con una potenza lorda di non oltre 1 MW (cfr. vecchio art. 7 cpv. 4 LEne) conformemente al vecchio articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia (OEn) calcolata secondo l'articolo 51 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFi). Se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente, la Commissione dell'energia elettrica (EiCom) può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la remunerazione (cfr. art. 28a cpv. 2 LEne).

Le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia stabiliscono i tassi di remunerazione differenziati nel tempo in modo che il prezzo medio annuo per una fornitura continua non sia inferiore ai 15 ct./kWh. Sono ammesse remunerazioni più elevate. In particolare, nel caso di impianti messi in esercizio tra il 1992 e il 1999, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) raccomanda un prezzo medio annuo di 16 ct./kWh per non compromettere la fiducia su cui si fondano gli investimenti effettuati.

Il suddetto calcolo per la remunerazione si applica ai seguenti impianti di produzione:

- impianti di produzione che vengono sostenuti dal finanziamento dei costi supplementari FCS (art. 28° LEne).

I valori di riferimento su cui si basa questa raccomandazione sono i costi rilevati empiricamente al momento del rilevamento degli impianti di produzione nazionali. La remunerazione raccomandata tiene conto, in maniera approssimativa, dei costi di transito e di trasformazione.

Secondo l'articolo 28a LEne in combinato disposto con il vecchio articolo 7 capoverso 3 LEne, la remunerazione è effettuata sulla base dei costi dell'energia equivalente proveniente



da impianti di produzione nazionali nuovi. Per rispettare questa equivalenza, la remunerazione deve essere differenziata secondo le tariffe di vendita alte, basse e stagionali dell'azienda incaricata dell'approvvigionamento pubblico in energia.



### 3. Determinazione del prezzo d'acquisto orientato al mercato secondo l'articolo 7 LEn

Secondo l'articolo 2b OEn, la remunerazione a prezzi di mercato è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di energia equivalente. Le modalità per calcolare tali costi sono illustrate nella comunicazione dell'EICom del 19 settembre 2016<sup>2</sup> sulla remunerazione per la ripresa dell'energia elettrica immessa in rete secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge sull'energia. Sono ammesse remunerazioni più elevate. Se il gestore di rete non si fa carico solo dell'energia, ma anche della qualità ecologica (ad es. per la vendita di prodotti elettrici provenienti da fonti di energia rinnovabile), oltre al prezzo d'acquisto orientato al mercato deve essere remunerato anche questo plusvalore ecologico.

I suddetti calcoli per la remunerazione si applicano ai seguenti impianti di produzione:

- gli impianti di produzione che sfruttano energie rinnovabili e che non sono remunerati secondo l'articolo 7a LEn (rimunerazione a copertura dei costi, RIC) o l'articolo 28a LEn (finanziamento dei costi supplementari);
- le centrali idroelettriche (con data di entrata in esercizio successiva al 31 dicembre 2008) con una potenza lorda fino a 10 MW (secondo art. 51 della legge sulle forze idriche, LUFI).
- gli impianti di produzione parzialmente alimentati da energie non rinnovabili. Tra questi rientrano, in particolare, gli impianti di incenerimento dei rifiuti domestici;
- gli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica alimentati con vettori energetici fossili che presentano un rendimento complessivo di almeno 80%<sup>3</sup>.

### 4. Raccomandazioni generali per l'attuazione

#### a) Trattamento delle richieste di allacciamento alla rete da parte dei produttori

I gestori di rete devono trattare senza indugio le richieste di allacciamento alla rete. Deve essere garantita la parità di trattamento di tutti i richiedenti soprattutto per quanto riguarda la durata della pratica. Il trattamento della richiesta di allacciamento alla rete, il rilascio dell'autorizzazione e i controlli delle installazioni e di sicurezza devono essere effettuati, in

<sup>2</sup> <https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/comunicazioni-della-elcom0.html>

<sup>3</sup> Cfr. art. 80 dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.



caso di oneri comparabili, secondo le stesse tariffe applicate ai consumatori di energia senza proprio impianto di produzione.

b) Costi per la misurazione dell'energia

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 OEn i costi relativi agli strumenti di misurazione e alla messa a disposizione dei dati misurati (se si tratta di un raccordo di cui all'articolo 7 LEne) sono a carico dei produttori. L'UFE raccomanda che possano essere fatti valere come costi della misurazione i costi comprovabili per lo strumento di misurazione, lo strumento di trasmissione dei dati, l'installazione, nonché i costi per la trasmissione e il trattamento dei dati. I costi di misurazione imputati ai produttori non devono superare i costi delle prestazioni di misurazione effettuate dai terzi. Per fornire un ordine di grandezza, secondo la comunicazione del 12 maggio 2011<sup>4</sup>, l'EICom valuta come non particolarmente elevati i costi dei dispositivi per la misurazione del profilo di carico pari a 600.- CHF l'anno.

c) Fatturazione delle prestazioni supplementari delle aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia

È vietato fatturare le prestazioni collegate all'obbligo di ritiro dell'energia da parte delle aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia che eccedono l'indennità forfettaria di cui al numero 3. Tra esse rientrano, tra l'altro, il rilevamento dell'elettricità immessa in rete, l'emissione di note di credito, le analisi dei dati per la Confederazione e i Cantoni, i costi per la gestione della rete e la gestione tecnica.

d) Fatturazione dell'energia reattiva

I gestori di rete e i produttori si accordano sull'esercizio tecnico degli impianti di produzione per quanto concerne l'energia attiva e reattiva. La fatturazione reciproca dell'energia reattiva erogata o acquistata si basa sugli stessi prezzi applicati ai consumatori fissi finali con proprio impianto di produzione. Se il gestore di rete chiede una remunerazione per l'energia reattiva fornita, deve essere fornita una prova particolareggiata della legittimità della richiesta. Si ha diritto a fatturare l'energia reattiva fornita se il fattore di potenza, riferito all'energia attiva immessa in rete, è più basso del cos phi tollerato per gli utenti senza propri impianti di produzione.

e) Gruppi di clienti per tariffe per consumatori finali con proprio impianto di produzione

---

<sup>4</sup> Cfr. comunicazione EICom del 12 maggio 2011 sui costi di misurazione e l'accesso ai dati delle misure per i consumatori finali dotati di misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati [http://www.el-com.admin.ch/dokumentation/00085/index.html?lang=it&download=NHZLpZeq7t,Inp610NTU042I2Z6In1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuuq2Z6gpJCDdlB9qWym162epYbg2c\\_JjKb-NoKSn6A--](http://www.el-com.admin.ch/dokumentation/00085/index.html?lang=it&download=NHZLpZeq7t,Inp610NTU042I2Z6In1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuuq2Z6gpJCDdlB9qWym162epYbg2c_JjKb-NoKSn6A--)



Per semplificare l'imputazione dei costi di rete nel rispetto del principio di causalità, i gestori di rete possono ripartire i consumatori finali in differenti gruppi di clienti per tariffe. Il criterio determinante per l'attribuzione a un gruppo di clienti sono le caratteristiche di consumo. Nel caso di impianti di potenza allacciata uguale o superiore a 10 kVA, la costituzione di gruppi di clienti separati, nonostante caratteristiche di consumo comparabili, è ammessa soltanto se il loro profilo di acquisto dalla rete differisce in misura considerevole (art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup> dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, OAEI). Per piccoli impianti con una potenza allacciata inferiore a 10 kVA, per la costituzione di gruppi di clienti separati si applica un criterio minimo, ovvero sono determinanti esclusivamente le caratteristiche di consumo. Anche quando il profilo di acquisto dalla rete differisce in misura considerevole, un cliente finale non deve essere attribuito a un altro gruppo di clienti sulla base della produzione locale.

f) Trattamento di impianti di produzione di aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia e di produttori indipendenti nei programmi di energie rinnovabili

Alle aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia che, ai sensi dell'articolo 7b LEne (contributi volontari per raggiungere gli obiettivi formulati all'art. 1 cpv. 3 LEne o nel quadro di obblighi legali cantonali o comunali), vendono a clienti finali elettricità generata a partire da energie rinnovabili come elettricità rinnovabile si raccomanda di valutare l'ipotesi di integrare gli impianti di produzione di produttori decentralizzati nei loro programmi di vendita. Il rimborso delle spese relative alle forniture di energia di produttori decentralizzati dovrebbe essere effettuato a prezzi comparabili a quelli degli impianti equivalenti.

g) Punto di raccordo e assunzione dei costi della linea di raccordo<sup>5</sup>

Salvo l'articolo 2 capoverso 4 OEn (provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche), secondo l'articolo 2 capoverso 5 e l'articolo 3 OEn i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti dei produttori al punto di immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico. I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione, nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari sono a carico del produttore (art. 2 cpv. 5 LEne).

h) Pubblicazione dei tassi di remunerazione

---

<sup>5</sup> [http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00042/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t.Inp6l0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpJCDdlR5gGym162epYbg2c\\_JjKb-NoKSn6A--](http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00042/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t.Inp6l0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpJCDdlR5gGym162epYbg2c_JjKb-NoKSn6A--)





Si raccomanda alle aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia di rendere pubblici i tassi di remunerazione adeguati sulla base del presente aiuto all'applicazione.